



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO)
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
segreteria@aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

REGOLAMENTO
**RELATIVO AI CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AL
COSTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALI**
E
**RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO
GESTITI DALL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**

Revisione Consiglio di amministrazione del 24.06.2019

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, d'ora in poi anche solo Azienda.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. L'Azienda determina, su delega dei comuni, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 - finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini il

soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, nonché di prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

L'Azienda – alla data di approvazione del presente Regolamento - fornisce gratuitamente alcune prestazioni così definite nell'allegato “tipologie di interventi e servizi” - ricomprese nel decreto 8 marzo 2013 (prestazioni condizionate all'ISEE): per detta tipologia di servizi l'Azienda si riserva sin d'ora la facoltà di prevedere una verifica della situazione economica del richiedente, secondo i criteri stabiliti con D.p.c.m. 159/2013, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio, al fine di definire le eventuali contribuzioni e/o tariffe da applicare a decorrere dall'anno 2015/2016.

Articolo 3 -finalità dei servizi sociali

1. L'Azienda – nella sua qualità di ente strumentale dei comuni - programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - la rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

3. I Comuni aderenti al presente regolamento sono i comuni appartenenti all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli e sottoscrittori dell'Accordo di Programma che istituisce l'Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali del Distretto di Menaggio.

4. Detti Comuni – tramite l'Azienda - riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 - destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni soci dell'Azienda:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, l'Azienda attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dell'Azienda le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta

sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo all'Azienda, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, l'Azienda realizza l'accesso ai servizi attraverso il segretariato sociale e il servizio sociale specialistico, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del territorio;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i comuni hanno delegato tale azione all'Azienda, titolare della gestione associata dei servizi, la quale assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

3. L'Azienda, nell'ambito delle sue competenze, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le

condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1.L'Azienda attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2.L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo10 - istruttoria e valutazione del bisogno

1.L'Azienda Sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Il servizio sociale attua altresì un raccordo con gli amministratori del comune di residenza dell'interessato.

3. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Azienda o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

4.La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5.La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano

applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del programma personalizzato:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento, dalle carte dei servizi, nonché dalle definizioni annuali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, subordinato al parere positivo del comune di residenza, la sottoscrizione congiunta del programma personalizzato da parte dell'Azienda e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Articolo 12 - accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza *una tantum* e di modesta entità, l'Azienda, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - valutazione multi professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, l'Azienda invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto

previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 - Cessazione presa in carico

1. L'Azienda determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 15- forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso l'Azienda:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento.

Articolo 16- trattamento dei dati personali

1. L'Azienda Sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 17 - il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Il segretariato sociale e il servizio sociale professionale garantiscono l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale previo appuntamento.

4. In particolare, l'Azienda si pone l'obiettivo, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- contribuire, tramite il raccordo con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

Articolo 18 - accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti dell'Azienda, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un

interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA

COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19 -partecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito ovvero per alcuni servizi il loro costo è completamente a carico dell'utente, secondo le tariffe definite ogni anno dall'Azienda Sociale.

Potranno essere effettuate delle riduzioni nel caso in cui, a seguito di valutazione della documentazione presentata ed a seguito di somministrazione di una scheda di valutazione da parte dell'assistente sociale di riferimento (che tiene conto di: rete familiare – reddito – autonomia), il soggetto richiedente venisse ritenuto **portatore di un elevato bisogno** ed avesse un reddito inferiore ai parametri stabiliti per i singoli servizi.

2. Nei casi di riduzioni dei costi, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di partecipazione, l'Azienda, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'obbligato, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 20 – legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della partecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna partecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la partecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento.
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 21 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Azienda per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 22 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 23 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 24 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'Azienda e/o il Comune di riferimento provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 25 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora l'Azienda richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 26 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), l'Azienda, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico alla stessa:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico all'Azienda, la stessa, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori aziendali e comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte dell'Azienda della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 27 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni appartenenti all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni di cui sopra.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea dei Sindaci approva la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare) ed i livelli iniziali e finali dell'I.S.E.E. per ogni intervento e servizio.
4. L'Azienda ed il Consiglio di Amministrazione, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci.

Articolo 28 - Definizione della riduzione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di sconto alla spesa degli interventi e dei servizi a favore del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 – l'Azienda definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di sconto;
 - c) la quota di sconto massima a favore del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di sconto;
 - e) l'I.S.E.E. iniziale
 - f) l'I.S.E.E. finale;
 - g) la struttura degli sconti secondo il metodo della progressione lineare.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni

imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 29 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 31 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n.241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai singoli operatori della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 32 – Revisione

1. Le fasce di contribuzione ed i relativi limiti minimi e massimi definite nel presente allegato sono soggette a revisione nell'arco di 6 mesi, previa verifica dell'effettiva possibilità contributiva delle famiglie e del rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 33 - entrata in vigore

1. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore dal 1° luglio 2019..

ALLEGATO

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

1.1 Voucher sociale anziani, disabili e fragilità specialistico per l'assistenza al domicilio erogata da personale assunto con regolare contratto da enti accreditati

Il servizio è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane, disabili e fragili nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I soggetti beneficiari del voucher sociale specialistico sono chiamati a versare **una quota fissa di 10,00€/h** a copertura parziale del costo previsto dagli enti accreditati che provvedono all'assunzione con regolare contratto di personale specialistico che presta assistenza a domicilio, come previsto dal Patto di accreditamento vigente.

Sulla quota restante verrà applicata una percentuale di sconto, come determinata nel paragrafo successivo

Criteri generali per la determinazione delle **percentuali di sconto a favore degli utenti da applicare alla quota della prestazione specialistica, al netto della quota fissa di 10,00€:**

Fascia di reddito ISEE	Percentuale di sconto per l'utente-quota a carico del comune
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE\ posseduto - 9.000,00\ €)}{(20.000,00\ € - 9.000,00\ €)}$
Inferiore a 9.000,00 €	100%

1.2 Voucher sociale anziani, disabili e fragilità generico per l'assistenza al domicilio erogata da personale assunto con regolare contratto da enti accreditati

Il servizio è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I soggetti beneficiari del voucher sociale sono chiamati a versare **una quota fissa di 5,00€/h** a copertura parziale del costo previsto dagli enti accreditati che provvedono all'assunzione con regolare contratto di personale specialistico che presta assistenza a domicilio, come previsto dal Patto di accreditamento vigente.

Sulla quota restante verrà applicata una percentuale di sconto, come determinata nel paragrafo successivo

Criteri generali per la determinazione delle percentuali di sconto a favore degli utenti da applicare alla quota della prestazione specialistica, al netto della quota fissa di 5,00€

Fascia di reddito ISEE	Percentuale di sconto per l'utente-quota a carico del comune
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100%

1.3 Buono socio-assistenziale a favore di anziani assistiti a domicilio da familiari

Il buono socio-assistenziale si configura quale strumento volto a valorizzare la cura a domicilio delle persone non autosufficienti da parte del proprio nucleo familiare, limitando o ritardando la necessità di ricovero in strutture residenziali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e solidarietà sociale. Tramite l'erogazione del buono socio-assistenziale si intende integrare il reddito di queste persone non autosufficienti al fine di riconoscere, anche economicamente, le prestazioni di cura e assistenza assicurate dai familiari. I destinatari dell'intervento, individuati come previsto da apposito regolamento, devono avere un ISEE non superiore a € 20.000,00.

1.4 Buono socio-assistenziale a favore di anziani, disabili o soggetti fragili assistiti a domicilio da personale assunto con regolare contratto da enti accreditati

Il buono socio-assistenziale a favore di anziani, disabili o soggetti fragili assistiti a domicilio da personale assunto con regolare contratto da parte di enti accreditati si configura quale strumento di integrazione al reddito volto a valorizzare la cura a domicilio delle persone anziane, disabili o fragili da parte di personale assunto con regolare contratto da enti accreditati, limitando o ritardando la necessità di ricovero in strutture residenziali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e solidarietà sociale.

L'entità del contributo economico sarà commisurato al tipo di assistenza a domicilio ricevuta

(specialistica o generica, come previsto dal patto di accreditamento per soggetti che erogano assistenza domiciliare):

- *buono socio-assistenziale a favore di anziani, disabili o soggetti fragili assistiti a domicilio da personale specialistico assunto con regolare contratto da parte di enti accreditati: pari a 10,00€ orarie fino ad un massimo di 500,00 € mensili*
- *buono socio-assistenziale a favore di anziani, disabili o soggetti fragili assistiti a domicilio da personale generico assunto con regolare contratto da parte di enti accreditati: pari a 5,00€ orarie fino ad un massimo di 250,00 € mensili*

1.5 Prestazione di natura economica per l'Integrazione delle rette di ricovero in RSA o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti

L'intervento si concretizza con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, come previsto dallo specifico Regolamento "Prestazioni di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in RSA o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti", sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Criteri generali per la determinazione della quota integrativa:

Fascia di reddito ISEE	Quota integrativa
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 3.000,00 € (compresi)	$\text{retta} - \frac{\text{retta} \times (\text{ISEE posseduto} - 3.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 3.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 3.000,00 €	<i>copertura totale</i>

Si specifica che è facoltà della persona chiedere un intervento di natura economica a copertura della retta non necessariamente corrispondente all'intero ammontare della stessa; in tal caso l'entità del contributo da erogare da parte dell'ente locale verrà calcolato sull'importo richiesto.

1.6 Telesoccorso

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Criteri generali per la determinazione delle percentuali di sconto a favore degli utenti

Fascia di reddito ISEE	Percentuale di sconto per l'utente-quota a carico del comune
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	100- $\frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100%

1.7 Voucher tutoring formativo assistente familiare

I voucher tutoring formativo assistenti familiari sono contributi economici non in denaro esclusivamente per acquistare prestazioni erogate dai soggetti accreditati come previsto dal Patto di Accreditamento per l'erogazione di prestazioni a sostegno delle famiglie che si avvalgono di assistente familiare. L'individuazione degli utenti destinatari di voucher spetta al Servizio Specialistico Anziani, sentiti l'Azienda Centro Lario e Valli ed il Comune di residenza del richiedente e dovrà essere effettuata dagli organi amministrativi, tenendo presente, in via prioritaria, le fasce di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione e di ricovero improprio.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

2.1 Assistenza domiciliare minori

L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

2.2 Affidi familiari

L'affido familiare, disciplinato dalla Legge 184/83 e 149/2001, offre a minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed evolutivi, la possibilità di accoglienza da parte di persone singole o famiglie adeguatamente formate e preparate, per un periodo di tempo sufficiente a consentire il superamento della condizione di difficoltà del nucleo familiare d'origine.

L'affido familiare è reso esecutivo dal Giudice Tutelare nel caso via sia il consenso dei genitori o dal Tribunale per i Minorenni qualora manchi tale assenso.

La famiglia affidataria beneficia di un contributo mensile erogato a titolo di rimborso spese, indipendentemente dalla condizione economica della stessa

2.3 Inserimenti in strutture residenziali per minori

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

2.4 Spese extra-minori

In merito ai minori inseriti presso famiglie affidatarie o in strutture comunitarie, qualora gli stessi dovessero beneficiare di prestazioni/servizi o sostenere spese che esulano dalla quota destinata alla famiglia affidataria o alla retta comunitaria, il comune contribuisce a sostenere tali spese aggiuntive.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

2.5 Incontri protetti in Spazio Neutro

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

2.6 Servizio Penale Minorile

Il Servizio Penale Minorile nasce all'interno del Servizio Tutela Minori e Famiglia e nello specifico si occupa della valutazione e della presa in carico di soggetti minorenni sottoposti a procedimenti penali. L'équipe aiuta i minori stessi a capire il senso della denuncia e del procedimento penale per la loro vita e li accompagna in un percorso educativo e di integrazione sociale, attivando risorse personali e sociali per uscire dal circuito penale.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e con fondi specifici

2.7 Servizio Psicopedagogico

Il servizio è finalizzato alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi in età scolare, attraverso la collaborazione con le figure adulte direttamente coinvolte nel processo educativo, creando nel contempo una rete di interventi che permettano di aprire l'istituzione scolastica alle famiglie del territorio per farne un centro di incontro e di confronto. Tramite figure di psicopedagogisti, il servizio offre alle diverse istituzioni scolastiche del territorio una serie di azioni, co-programmate con le scuole stesse.

Il servizio è rivolto agli alunni, alle famiglie ed al personale educativo inseriti nelle diverse scuole del territorio (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado).

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e con fondi specifici

2.8 Spazio dopo la scuola

Il servizio *Spazio dopo la scuola* si configura come un intervento educativo, avente fini pedagogici e di socializzazione, rivolto a gruppi di minori preadolescenti residenti nel Distretto di Menaggio. I minori individuati si ritroveranno, in momenti specifici e in spazi circoscritti, a vivere una realtà di gruppo stimolata e supervisionata dalla presenza di idoneo personale educativo.

Viene richiesto alla famiglia un contributo per il pagamento del pasto.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

2.9 Pagamento rette SFA minori

Il Servizio di Formazione all'Autonomia Minori è un intervento rivolto a soggetti che necessitano di un accompagnamento educativo che li guidi nel loro percorso di autonomia (sociale e familiare) in quanto privi di figure genitoriali in grado di adempiere a tale scopo.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

3.1 Servizio di assistenza domiciliare disabili di tipo educativo

Il servizio prevede l'erogazione di prestazioni di natura socio – educativa prestate al domicilio di soggetti disabili e delle loro famiglie, al fine di offrire una risposta ai bisogni rilevati, attraverso una rete di servizi territoriali che favoriscano uno sviluppo armonico e completo della personalità dei soggetti disabili.

Criteri generali per la determinazione della percentuale di sconto a favore degli utenti

Fascia di reddito ISEE	Percentuale riduzione
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100

3.2a Voucher sociale anziani, disabili e fragilità specialistico per l'assistenza al domicilio erogata da personale assunto con regolare contratto da enti accreditati

Il servizio è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane, disabili e fragili nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I soggetti beneficiari del voucher sociale specialistico sono chiamati a versare **una quota fissa di 10,00€/h** a copertura parziale del costo previsto dagli enti accreditati che provvedono all'assunzione con regolare contratto di personale specialistico che presta assistenza a domicilio, come previsto dal Patto di accreditamento vigente.

Sulla quota restante verrà applicata una percentuale di sconto, come determinata nel paragrafo successivo

Criteri generali per la determinazione delle **percentuali di sconto a favore degli utenti da applicare alla quota della prestazione specialistica, al netto della quota fissa di 10,00€:**

Fascia di reddito ISEE	Percentuale di sconto per l'utente-quota a carico del comune
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100%

3.2b Voucher sociale anziani, disabili e fragilità generico per l'assistenza al domicilio erogata da personale assunto con regolare contratto da enti accreditati

Il servizio è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I soggetti beneficiari del voucher sociale sono chiamati a versare **una quota fissa di 5,00€/h** a copertura parziale del costo previsto dagli enti accreditati che provvedono all'assunzione con regolare contratto di personale specialistico che presta assistenza a domicilio, come previsto dal Patto di accreditamento vigente.

Sulla quota restante verrà applicata una percentuale di sconto, come determinata nel paragrafo successivo

Criteri generali per la determinazione delle **percentuali di sconto a favore degli utenti da applicare alla quota della prestazione specialistica, al netto della quota fissa di 5,00€**

Fascia di reddito ISEE	Percentuale di sconto per l'utente-quota a carico del comune
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100%

3.3 Servizio di Assistenza scolastica

Il servizio di Assistenza Scolastica è finalizzato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili iscritti nelle scuole dell'infanzia,

primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché all'effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

Per quanto attiene il servizio di assistenza scolastica, è fatta salva la facoltà dell'Azienda di richiedere una verifica della situazione economica del richiedente, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio; ciò al fine di definire le eventuali contribuzioni economiche da applicare, nel rispetto dei principi fondamentali in tema di diritto allo studio e di equilibri di bilancio.

3.4 Prestazione di natura economica per l'Integrazione delle rette di ricovero in RSA o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti

L'intervento si concretizza con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, come previsto dallo specifico Regolamento "Prestazioni di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in RSA o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti", sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Criteri generali per la determinazione della quota integrativa:

Fascia di reddito ISEE	Quota integrativa
Oltre i 20.000,00 €	0
Da 20.000,00 € a 3.000,00 € (compresi)	$\text{retta} - \frac{\text{retta} \times (\text{ISEE posseduto} - 3.000,00 \text{ €})}{(20.000,00 \text{ €} - 3.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 3.000,00 €	<i>copertura totale</i>

Si specifica che è facoltà della persona chiedere un intervento di natura economica a copertura della retta non necessariamente corrispondente all'intero ammontare della stessa; in tal caso l'entità del contributo da erogare da parte dell'ente locale verrà calcolato sull'importo richiesto.

3.2 Centro Diurno Disabili

Il centro diurno disabili ha la finalità di:

- promuovere le capacità residue e mantenere quelle acquisite accrescendo il livello di benessere psico-fisico della persona;
- sviluppare abilità e potenzialità manifeste e/o latenti e favorire l'acquisizione di maggiori autonomie;
- garantire il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari, riabilitativi, socio-riabilitativi ed educativi in regime di trattamento diurno;
- stimolare i processi affettivi e relazionali per favorire l'integrazione sociale. In tal senso vengono proposte agli ospiti, coerentemente alle loro caratteristiche,

attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione, attività riabilitative, educative e socio-riabilitative per promuovere processi che permettano alla persona di migliorare la qualità della propria vita.

- Il CDD garantisce le prestazioni sulla base del PEI (progetto educativo individuale) in grado di rispondere alla complessità dei bisogni educativi, psicologici, sanitari e sociali del singolo utente e dei suoi famigliari.

Criteri generali per la determinazione della contribuzione mensile da parte degli utenti:

Fascia di reddito ISEE	Percentuale riduzione	Contribuzione mensile utenti
Oltre i 26.000,00 €	0	€550,00
Da 26.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	Da calcolare in maniera proporzionale al reddito	$\left(\frac{(Retta\ CDD - 275,00\ €) \times (ISEE\ posseduto - 9.000,00\ €)}{(26.000,00\ € - 9.000,00\ €)} \right) + 275,00\ €$
Inferiore a 9.000,00 €	100 %	275,00 €

Qualora l'utente non presentasse l'I.S.E.E. verrà esposta la retta massima.

Nel caso in cui per giustificati motivi l'utente dovesse assentarsi dal Centro Diurno Disabili per più di 15 giorni consecutivi all'interno dello stesso mese, ovvero qualora il centro dovesse essere chiuso per più di 15 giorni consecutivi nello stesso mese, la retta a carico dell'utente verrà ridotta del 40%. Inoltre se l'utente rimanesse assente oltre 12 mesi consecutivi, si procederà ad una dimissione dello stesso. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla carta dei servizi.

3.5 Voucher trasporto alunni disabili

Il servizio prevede l'erogazione di prestazioni di trasporto a favore di alunni con disabilità e può implicare, in caso di necessità, sia l'utilizzo di mezzo attrezzato sia la presenza di un accompagnatore oltre l'autista.

L'art.28 della L.118/1971 prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, il trasporto gratuito dall'abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa con riferimento alla scuola dell'obbligo ed ai corsi di addestramento professionale.

In ottemperanza a quanto sopra, il presente regolamento riconosce:

- la gratuità per i trasporti effettuati all'interno del Distretto di Menaggio, indipendentemente dalla situazione reddituale del beneficiario;
- la gratuità del servizio per i trasporti effettuati nel territorio extra-distrettuale, previa produzione, da presentare almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, di
 - certificazione medica e scolastica che attesti l'insufficienza dei servizi offerti dalle strutture *intra-districtum* in relazione alle patologie dei beneficiari;
 - certificazione medica e scolastica che attesti l'appropriatezza del servizio offerto dalla struttura prescelta.

Per quanto attiene questo servizio, è fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda di richiedere una verifica della situazione economica del richiedente, in fase di presentazione della domanda di attivazione.

Ciò al fine di definire le eventuali contribuzioni economiche da applicare a decorrere dall'anno 2015-2016, nel rispetto dei principi fondamentali in tema di diritto allo studio e di equilibri di bilancio.

Qualora i servizi offerti dalle strutture *intra districtum* risultassero appropriate con riferimento alle patologie dei beneficiari, ovvero la documentazione di cui sopra risultasse insufficiente, i costi dei servizi di trasporto extra distrettuale saranno a carico dei genitori e/o tutore, in quanto non fondate sull'esigenza di fornire al figlio un servizio necessario su un piano di parità con altri minori disabili e le loro famiglie, quanto quello di ricercare per l'utente servizi particolari che, come tali, non possono essere posti a carico della collettività.

Il costo verrà calcolato a kilometro, come da patto di accreditamento stipulato con le relative strutture, per l'erogazione di tali servizi.

In tal caso, l'eventuale contributo economico al servizio richiesto, sarà calcolato sulla base della tabella Isee, ai sensi del Decreto 8 marzo 2013.

Nel caso in cui l'utente frequenti part-time la struttura, la tariffa mensile verrà adeguatamente proporzionata.

Nel caso in cui l'utente dovesse assentarsi per più di 15 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) la tariffa mensile verrà ridotta del 40%.

Criteri generali per la determinazione della percentuale di sconto a favore degli utenti:

Fascia di reddito ISEE	Percentuale riduzione
Oltre i 26.000,00 €	0
Da 26.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE\ posseduto - 9.000,00\ €)}{(26.000,00\ € - 9.000,00\ €)}$
Inferiore a 9.000,00 €	100 %

3.6 Pagamento rette relativo al centro socioeducativo per le persone disabili

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

Criteri generali per la determinazione della percentuale di sconto a favore degli utenti:

Fascia di reddito ISEE	Percentuale riduzione
Oltre i 26.000,00 €	0
Da 26.000,00 € a 9.000,00 € (compresi)	$100 - \frac{100 \times (ISEE \text{ posseduto} - 9.000,00 \text{ €})}{(26.000,00 \text{ €} - 9.000,00 \text{ €})}$
Inferiore a 9.000,00 €	100 %

3.7 Interventi educativi volti all'autonomia delle persone disabili

Gli *interventi educativi volti all'autonomia delle persone disabili* prevedono percorsi di formazione all'autonomia per persone disabili, promuovendo attività educativo-formative, con e nel territorio, atte a favorire l'inclusione dei soggetti nel proprio ambito di vita sociale e lavorativa.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.

3.10 Buoni vita indipendente (ex Fondo Non Autosufficienza misura B2)

E' prevista l'erogazione di buoni sociali mensili per sostenere progetti di vita indipendente a favore di soggetti con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00, capaci di esprimere la propria volontà, con l'intenzione di realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il Fondo Non Autosufficienza.

3.11 Buoni/Voucher per interventi di natura educativo/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico di minori con disabilità (ex Fondo Non Autosufficienza misura B2)

E' prevista l'erogazione di buoni e voucher volti all'attivazione di interventi finalizzati a sostenere la vita di relazione di minori con disabilità e a favorire il loro benessere psicofisico.

Destinatari degli interventi sono i minori disabili con certificazione di handicap riconosciuta dalla competente commissione medica (art 3 comma 3 L. 104/92, indennità di frequenza/accompagnamento) e reddito ISEE non superiore a € 26.000,00.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il Fondo Non Autosufficienza.

3.12 Buoni trasporto conciliazione

È prevista l'erogazione di buoni a favore di famiglie con almeno un genitore lavoratore e un figlio con disabilità inserito in strutture (RSD, centri di riabilitazione...) collocate fuori distretto, che periodicamente effettuano servizi di trasporto per il rientro del proprio figlio al domicilio; i buoni offrono alle famiglie la possibilità di garantire il trasporto presso le suddette strutture o in modo autonomo o attraverso i servizi erogati dai soggetti aderenti all'Alleanza Locale di Conciliazione. L'iniziativa è interamente finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro

3.13a Dopo di Noi-Percorsi di accompagnamento all'autonomia per l'emancipazione dal contesto familiare ovvero per la deistituzionalizzazione

È previsto un Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800 per promuovere percorsi orientati all'acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla deistituzionalizzazione). L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il Fondo previsto per il Dopo di Noi.

3.13b Dopo di Noi-Voucher residenzialità con Ente gestore

È previsto un contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- o fino ad € 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
- o fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il Fondo previsto per il Dopo di Noi.

3.13c Dopo di Noi- Ricoveri di pronto intervento/sollievo

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita è possibile attivare un contributo giornaliero pro capite per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni. I costi vengono coperti con il Fondo previsto per il Dopo di Noi.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON FRAGILITA'

4.1 Buoni sociali per soggetti in situazione di fragilità

Il Fondo a sostegno della fragilità sociale prevede la possibilità di erogare buoni sociali al fine di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso programmi personalizzati.

Criteri generali per la determinazione dell'entità del contributo:

Fascia di reddito ISEE	Percentuale erogazione contributo	Entità contributo
Fino a 6.000,00 €	100 % del contributo ammissibile	<i>costo massimo ammissibile</i>
Da 6.001,00 € a 10.000,00 € (compresi)	-	$\frac{\text{Contributo max ammissibile} \times (10.000,00\text{€} - \text{ISEE posseduto})}{(10.000,00\text{€} - 6.000,00\text{€})}$
Oltre 10.000,00 €	0	0

4.2 Tirocini riabilitativo risocializzanti

I Tirocini riabilitativi risocializzanti a favore di persone disabili o soggetti con fragilità sociale si configurano quale strumento di supporto al processo di inserimento lavorativo propedeutico alla possibilità di attuare, in funzione della tipologia della persona interessata, percorsi mirati volti ad una concreta integrazione lavorativa.

Tale intervento prevede l'erogazione di un'indennità di partecipazione, in base alle ore effettivamente svolte.

L'azienda eroga il servizio gratuitamente alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con il fondo di solidarietà e dai comuni di residenza ovvero dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (D.g.r. 16 ottobre 2018 n. XI/662 e successivi decreti attuativi) per i destinatari degli interventi previsti nell'ambito del Reddito di Cittadinanza.

E' fatta salva la possibilità da parte dei singoli Comuni, con proprio regolamento, di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata all'Isee.